

Comune di Pogliano Milanese UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 14 DEL 06/05/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 c. 5° E 54 c. 4° DEL D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: Riduzione dell'orario lavorativo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi abilitati alle attività di ristorazione con asporto.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, 4 consente al Sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.;
- l'art. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "[...]quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. [...]";

VISTI:

- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

CONSIDERATO che il nostro Paese, ed in particolare la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, è attraversato dall'epidemia da COVID- 19, come dichiarato dall'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020;

VISTI:

- Il DPCM n. 80 del 26/04/2020 art. 1, comma 1 lett. aa), prevede "......Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la <u>ristorazione con asporto</u> fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi";
- Il DPCM n. 80 del 26/04/2020 art. 1, comma 1 lett. a), prevede "....venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni per le vie respiratorie";

• La Circolare del Prefetto n. 15.5/2020-002593 — Gab. del 03/05/2020, al punto 2, richiama quanto riportato nel DPCM n. 80 del 26/04/2020 art. 1, comma 1 lett. aa), specificando che sia l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto non può essere eseguita con la "negoziazione" in loco, perché altrimenti costituirebbe una piena attività dell'esercizio pubblico;

CONSIDERATO:

- * che alcune delle attività citate dai suddetti atti risultano, per loro intrinseca natura, luogo di potenziale ritrovo ed assembramento, specie nelle ore notturne;
- che per tale motivo si ritiene, in questa particolare fase in cui risulta più difficile attivare gli opportuni controlli, che l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana rimangono criteri determinanti dell'agire pubblico, sia necessario prevenire ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la sicurezza urbana e la pubblica e privata incolumità;

RILEVATO, in ragione di quanto sopra:

- ♦ di dover procedere ad una particolare definizione degli orari nei quali è possibile, da parte delle attività succitate, svolgere il servizio di vendita per asporto, dando atto che tale limitazione risponde alla necessità di gestire in sicurezza i flussi notturni di persone negli spazi urbani per evitare che si creino, anche solo potenziali, condizioni di assembramento con minore controllo e conseguenze negative sulla sicurezza urbana e sull'incolumità pubblica e privata;
- ♦ di definire che l'attività di vendita per asporto possa avvenire esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 21.00, in qualunque caso e comunque, l'attività di consegna da asporto dovrà terminare entro le ore 21.15;
- che tale regolamentazione oraria ben si concilia con le limitazioni vigenti in materia di libertà di spostamento dei cittadini e con il relativo divieto di assembramenti;
- ♦ che la vendita di asporto è una modalità che affianca la possibilità di svolgere vendita con consegna a domicilio da parte dei titolari delle attività succitate e che, pertanto la limitazione d'orario prevista non impedisce l'ordinario rifornimento di alimenti e bevande da parte dei cittadini;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare l'incolumità pubblica e sicurezza urbana adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare o ridurre le circostanze potenzialmente in grado di mettere in pericolo quanto sopra;

DATO ATTO che:

- Il presente provvedimento, preventivamente comunicato al PREFETTO ex art. 54 del D.Lgs. 267/2000, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Pogliano Milanese, e trova applicazione fino al 17/05/2020;
- La situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio di procedimento di cui all'art. 7 delle Legge 241/90;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, nell'ambito del territorio comunale:

 che la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande e alle attività abilitate alla ristorazione con asporto è consentita esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 21.00 di ciascun giorno, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni emergenziali di fonte nazionale;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

AVVERTE

che le violazioni ai divieti di cui sopra, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nella fattispecie:

- □ le violazioni commesse da titolari di pubblici esercizi, verranno punite con una sanzione compresa tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta € 200,00;
- sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio / attività per giorni 20 (venti);
- □ l'art. 650 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice Penale) Inosservanza dei Provvedimenti dell'autorità che stabilisce che "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00";

DISPONE

che il presente atto:

- entri in vigore dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente fino alle ore 24.00 del giorno 17.05.2020;
- sia reso noto ai gestori dei pubblici esercizi;
- sia trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Milano, al Comando Stazione Carabinieri di Nerviano, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Polizia Locale di Pogliano Milanese e le Forze di Polizia sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione del presente provvedimento.